

**Avv. NAZARENO PERGOLIZZI**  
Via F. Bisazza, 14  
- 98122 MESSINA -  
Tel. 090/714099 - Fax 090/770228

**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO**

**Secondi motivi aggiunti di ricorso**

nell'interesse del **Prof. MARCO CRISAFULLI**, nato a Milazzo (ME) l'8 gennaio 1994, c.f. CRS MRC 94A08 F206W, rappresentato e difeso, per mandato speciale a margine del ricorso introduttivo, dall'Avv. Nazareno Pergolizzi (c.f. PRG NRN 77E28 F158W – fax: 090/770228 – pec: [nazarenopergolizzi@pec.giuffre.it](mailto:nazarenopergolizzi@pec.giuffre.it)) presso lo stesso elettivamente domiciliato in Roma, Via Ennio Quirino Visconti, n. 20 (Studio legale Ristuccia & Tufarelli),

**nel giudizio n. 5049/2016 R.G. (Sez. III bis) contro**

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*,

**per l'annullamento**

dei seguenti provvedimenti:

1) *in parte qua*, del D.D.G. dell'U.S.R. per la Campania 29 settembre 2016, n. 14041, di approvazione della graduatoria di merito del concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, indetto ai sensi del D.D.G. M.I.U.R. 23 febbraio 2016, n. 106, finalizzato al reclutamento del personale docente nelle scuole secondaria di primo e secondo grado **per la Regione siciliana relativamente alla Classe di concorso AG56 – Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado (Flauto)**;

2) *in parte qua*, del D.D.G. dell'U.S.R. per la Campania 29 settembre 2016, n. 14063, di approvazione della graduatoria di merito del concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, indetto ai sensi del D.D.G. M.I.U.R. 23

febbraio 2016, n. 106, finalizzato al reclutamento del personale docente nelle scuole secondaria di primo e secondo grado **per la Regione siciliana relativamente alla Classe di concorso AG55 – Strumento musicale nella scuola secondaria di II grado (Flauto).**

***P r e m e s s e :***

Il Prof. Crisafulli conseguiva l'abilitazione all'insegnamento delle discipline di cui alle classi di concorso A055 (Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado - Flauto) e AG56 (Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado - Flauto) in data **29 marzo 2016** presso il Conservatorio "Arcangelo Corelli" di Messina, in tempo utile per partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado, giusto bando approvato dall'Amministrazione intimata con D.D.G. n. 106 del 23 febbraio 2016.

Come risulta dall'art. 4, comma 3, del bando **"I candidati presentano la domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, esclusivamente, attraverso istanza POLIS ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le istanze presentate con modalità diverse, non sono in alcun caso prese in considerazione"**.

Il termine per la presentazione delle domande per via telematica scadeva **"alle ore 14.00 del 30 marzo 2016"** (cfr. art. 4, comma 4, del bando).

Il ricorrente, nei giorni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione e nelle more del

conseguimento delle abilitazioni all'insegnamento, attivava la procedura telematica di iscrizione al concorso sul portale "Istanze On line" del Ministero. Il Prof. Crisafulli iniziava, così, a compilare il modulo di iscrizione (inserendo le proprie generalità, i titoli culturali, ecc.) senza completare la procedura in attesa, appunto, del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento: solo in quel momento avrebbe potuto completare la fase di compilazione dell'istanza e curarne con modalità telematiche l'inoltro all'Amministrazione.

Ebbene, conseguite le due abilitazioni all'insegnamento in data 29 marzo 2016, nella mattina del 30 marzo successivo (ultimo giorno per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso), dopo aver effettuato il versamento mediante bonifico bancario dei diritti di segreteria richiesti dal bando (art. 4, comma 2), il ricorrente non poté presentare la domanda di partecipazione per via telematica **per fatti allo stesso non imputabili, ossia a causa di un malfunzionamento del portale telematico attivato dal Ministero.**

La notizia del *black-out* informatico che ha paralizzato il sito ministeriale venne riportata nelle testate *on-line* aventi diffusione nazionale che si occupano di diritto scolastico (Orizzonte Scuola: *"Il Miur nel comunicato diffuso sul numero delle domande di partecipazione al concorso a cattedra 2016 ha taciuto sul fatto che alcuni candidati (difficile quantificarli) sono stati esclusi in quanto nella notte e nella mattina del 30 marzo si sono verificati dei malfunzionamenti del sistema di Istanze on line"*) nonché nei siti istituzionali delle associazioni sindacali di categoria (*"Il sistema on line del Miur «non regge la mole di domande dell'ultimo*

*giorno e va in tilt». Lo denuncia l'Anief che chiede una proroga immediata dei termini").*

A questo punto, in via del tutto cautelativa ed al fine di non incorrere in decadenze, lo stesso giorno (30 marzo 2016) il ricorrente provvedeva ad inviare la domanda di partecipazione al concorso *de quo* sia in forma cartacea che a mezzo posta elettronica certificata.

Ai sensi dell'art. 7 del bando, l'Amministrazione scolastica rendeva noto il diario delle prove di esame (il 17 maggio la prova scritta per la classe A055, il successivo 20 maggio quella relativa alla classe A056).

Al Prof. Crisafulli non rimase che proporre ricorso a codesto On.le Tribunale (Sez. III *bis*, n. 5049/2016 R.G.) per l'annullamento del bando di concorso (D.D.G. del M.I.U.R. 23 febbraio 2016, n. 106), specificatamente nella parte in cui (art. 4, comma 3) comminava l'esclusione anche nel caso in cui il verificarsi del fatto impeditivo al completamento della procedura di inoltro della domanda fosse imputabile in via esclusiva all'Amministrazione, nonché, se esistente, il provvedimento, di estremi sconosciuti, di esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale in questione, e di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.

Con i primi motivi aggiunti è stato anche impugnato il provvedimento, di estremi sconosciuti, pubblicato sul sito dell'U.S.R. Campania il 29 aprile 2016, contenente il calendario, le sedi e l'elenco dei candidati ammessi alle prove scritte per le classi di concorso A055 (Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado - Flauto) e AG56 (Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado - Flauto) nella parte in cui non contemplavano il nominativo del ricorrente.

Frattanto, con ordinanza collegiale istruttoria 30 giugno 2016, n. 7531, codesto On.le Tribunale ordinava all'Amministrazione *“la produzione nel presente giudizio dei tabulati relativi agli accessi al sistema informatico di cui trattasi al giorno 30 marzo 2016”* nonché richiedeva *“documentati chiarimenti in ordine alle circostanze fattuali dedotte in ricorso e di cui sopra”*.

Successivamente, con ordinanza 19 settembre 2016, n. 5684, codesto On.le Tribunale – osservando che *“non avendo l'amministrazione ottemperato all'ordinanza collegiale n. 7531 del 30 giugno 2016, mediante la produzione in giudizio dei tabulati relativi agli accessi al sistema informatico relativi al giorno 30 marzo 2016 e dei documentati chiarimenti in ordine alle circostanze fattuali contenute nel ricorso, **queste ultime debbano ritenersi provate ex art. 64, comma 2, c.p.a.**”* – accoglieva l'istanza cautelare proposta dal Prof. Crisafulli e, per l'effetto, *“ordina all'amministrazione di ammettere il ricorrente alle prove concorsuali”*, fissando l'udienza pubblica del 28 marzo 2017 per la trattazione del merito.

Da ultimo, con comunicazione trasmessa a mezzo posta elettronica il 15 novembre u.s., l'U.S.R. per la Campania (ufficio responsabile delle operazioni concorsuali anche per la Regione siciliana, relativamente alle classi di concorso di interesse del ricorrente), invitava quest'ultimo *“[a]l fine di consentire la partecipazione alle prove suppletive del Concorso docenti”* a *“volere inviare con ogni urgenza e comunque non oltre il termine del 17 novembre, scannerizzata in formato pdf, la domanda di partecipazione al concorso già presentata in modalità cartacea”*. Tale adempimento è stato prontamente curato dal ricorrente, il quale è in attesa di essere convocato per

sostenere le prove concorsuali.

Alcune settimane addietro, con i provvedimenti indicati in epigrafe, l'Amministrazione scolastica aveva approvato le graduatorie definitive di merito per le classi di concorso A055 (Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado - Flauto) e AG56 (Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado - Flauto), per le quali era stato illegittimamente escluso il ricorrente e, quindi, successivamente riammesso giusta ordinanza cautelare n. 5684/2016 di codesto On.le Tribunale.

In questi casi, secondo noti principi, “[i]l ricorrente che ha impugnato l'esclusione, a seguito della pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, **ha l'onere di impugnare anche tale provvedimento**, non potendosi ritenere che un eventuale annullamento del provvedimento di esclusione possa avere un effetto caducante della graduatoria stessa. La mancata impugnazione della graduatoria finale di un concorso, infatti, si risolve in un profilo di improcedibilità del ricorso rivolto avverso il provvedimento di esclusione dallo stesso, in quanto, per i pubblici concorsi, l'atto finale costituito dalla delibera di approvazione della graduatoria, pur appartenendo alla stessa sequenza procedimentale in cui si colloca l'atto che determina la lesione del ricorrente, non ne costituisce conseguenza inevitabile atteso che la sua adozione implica nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, anche di una pluralità, di soggetti terzi rispetto al rapporto in origine controverso” (T.A.R. Lazio-Roma, Sez. I, 3 marzo 2016, n. 2788; nello stesso senso, Sez. I, 5 febbraio 2015, n. 2151).

Avverso i D.D.G. dell'U.S.R. per la Campania 29 settembre 2016, nn. 14041 e 14063 (di approvazione delle graduatorie definitive di merito per le

classi di concorso A055 e AG56 per la Regione siciliana), occorre far valere i seguenti

***Motivi aggiunti:***

***A - Illegittimità derivata***

I provvedimenti impugnati sono inficiati dai medesimi vizi già dedotti nei confronti del provvedimento oggetto del ricorso introduttivo.

Poiché tra il primo provvedimento (D.M. 23 febbraio 2016, n. 106) e quelli impugnati con i presenti motivi aggiunti (D.D.G. dell'U.S.R. per la Campania 29 settembre 2016, nn. 14041 e 14063), sussiste un vincolo di stretta derivazione, ponendosi i secondi come meri atti esecutivi e consequenziali del primo, ne discende che l'illegittimità di questo inevitabilmente si riverbera anche sui successivi (nel senso "*che le eventuali illegittimità del bando e dell'esclusione si riflettono sull'atto finale semplicemente viziandolo*": cfr. T.A.R. Sicilia-Palermo, Sez. I, 16 dicembre 2014, n. 3304). Stando così le cose, non rimane che riproporre le censure già dedotte nei confronti dei provvedimenti oggetto del ricorso introduttivo, che di seguito testualmente si riportano:

***« 1 - Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 bis, L. 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 65, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Eccesso di potere per difetto di motivazione e carenza di adeguata istruttoria.***

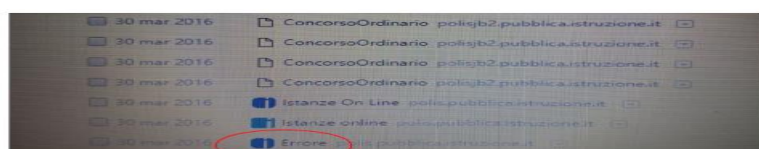
Com'è noto, a mente dell'art. 3 bis, L.n. 241/1990, "[p]er conseguire maggiore efficienza nella loro attività, *le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica*, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati". Nel concorso in esame, il bando prevedeva l'inoltro della domanda di partecipazione esclusivamente con

modalità telematica ai sensi dell'art. 65, D.Lgs. n. 82/2005.

Tuttavia, la mancata acquisizione della domanda di partecipazione al concorso del ricorrente è stata determinata da un cattivo funzionamento della procedura informatica approntata dall'Amministrazione, sicché l'illegittimità dell'esclusione di questi è palese.

L'incolpevole ricorrente, infatti, in ottemperanza alle prescrizioni della lex specialis, si accingeva a presentare la domanda di ammissione al concorso in via telematica, seguendo l'apposita procedura presente sul sito internet del Ministero, ma non ha completato la procedura telematica per causa a lui non imputabile, ossia a causa di un malfunzionamento della piattaforma telematica che non consentiva il completamento della procedura.

La domanda di partecipazione del ricorrente, presente sulla piattaforma telematica, completa di tutti i titoli che il Prof. Crisafulli intendeva sottoporre alla valutazione della Commissione, pronta per essere inoltrata con modalità telematiche, non è stata trasmessa attraverso il portale telematico del Ministero a causa di un malfunzionamento dello stesso, documentato dal medesimo ricorrente che ha avuto cura di stampare la schermata del sito:



Link e schermata alla quale venivo rimandato nel momento di entrare sul mio modulo di compilazione iscrizione in data 30/03/2016:  
<https://polisib2.pubblica.istruzione.it/DomandaConcorsoOrdinario-WEB/login.do?dispatch=login&t=4464345954672f67556e71324d574d5371696a76476d6e4a76413a4f7a486576586e764de31465535712a4a6633784757446a6b4a37673d3d&id=Cw2lcc63uluo0Cm15xy9faTxcXT8cwFJ%2FzB%2B4np9aOgNYTAmG3Svm8LBjtho7Cwm3aEGW%2BCKQ2%DAeyLogReelThushONiyoY>



*Sul modulo informatico precompilato dal ricorrente si nota la dicitura “errore” – nella superiore immagine evidenziata in rosso – ed ogni tentativo di accesso allo stesso conduceva ad una schermata successiva completamente vuota. Evidente, quindi, l’inadeguatezza del sistema informatico utilizzato dal Ministero, non in grado di prevenire errori e di assicurare alla platea di aspiranti alla procedura concorsuale in questione di potervi partecipare.*

*Sulla scorta delle considerazioni esposte in narrativa è evidente che il ricorrente non ha potuto accedere al completamento della procedura di inoltro della domanda in considerazione del blocco informatico del sito ministeriale. Tale fatto storico – comprovato dalla documentazione in atti – non è revocabile in dubbio.*

*L’Amministrazione, pertanto, non avrebbe potuto escludere il ricorrente sulla base di una clausola del bando che non prevedeva possibili malfunzionamenti del sistema informatico, ragion per cui l’esclusione comminata al Prof. Crisafulli si appalesa illegittima.*

*Invero, le clausole generiche di esclusione presenti nella “lex specialis della gara devono essere interpretate con riferimento all’interesse pubblico che le stesse sono volte a tutelare. In un’ottica dunque di massima partecipazione dei concorrenti, deve essere applicato il principio della sanabilità delle irregolarità formali nell’ambito della procedura concorsuale. (Cons. St., Sez. V, 13 gennaio 2011, n. 172).*

*Pertanto, è indubbio che l’esclusione del Prof. Crisafulli sia fondata su di una interpretazione del bando di concorso erronea e del tutto pretestuosa, oltre che illegittima, illogica e contraddittoria. Orbene, si ritiene, preso atto dell’impossibilità di dare a tale clausola del bando una*

*interpretazione contra legem, che vada preferita l'interpretazione più favorevole al ricorrente, specie quando tale interpretazione appare più conforme al principio di non aggravamento del procedimento amministrativo ed al principio del favor participationis: **detto principio, nelle procedure selettive, comporta l'obbligo per l'amministrazione di favorire il massimo accesso, senza introdurre discriminazioni limitative, che non trovino riscontro in specifiche cause di esclusione espressamente previste, e che, comunque, non rispondano ad alcun interesse pubblico.***

*Ragion per cui detta clausola (art. 4, comma 3) non può che essere interpretata in ossequio al principio del favor participationis, ossia nel senso di considerare ammissibili le domande comunque inoltrate, con qualsiasi mezzo, purché idoneo ad evidenziarne la data certa, ai fini della possibilità di verifica della tempestività rispetto alla scadenza dei termini prefissati.*

*Nel caso di specie, l'invio della domanda e dei relativi documenti a mezzo raccomandata e via posta elettronica certificata al M.I.U.R., dunque allo stesso soggetto che avrebbe ricevuto la documentazione in caso di corretto funzionamento del sistema informatico, è equiparabile all'invio telematico della stessa, trattandosi, lo si ribadisce, dei medesimi documenti.*

*Pertanto, si ritiene che l'Amministrazione, contestando il mancato invio della domanda nelle modalità telematiche previste dal bando, abbia operato una illegittima esclusione dell'istante.*

## **2 – Violazione e falsa applicazione dell'art. 6, L. 7 agosto 1990, n. 241.**

*Il provvedimento di esclusione è illegittimo anche per violazione del principio sancito dall'art. 6, L. n. 241/1990.*

*Più specificamente ci si riferisce al c.d. soccorso istruttorio, da*

*intendersi, nel caso di specie, quale facoltà, rectius onere, dell'Amministrazione di chiedere al concorrente di regolarizzare la domanda di partecipazione non conforme alla lex specialis a condizione che non sia alterata la par condicio ed il buon andamento della procedura.*

*È noto come la portata delle singole clausole del bando che comminano l'esclusione in termini generali e onnicomprensivi vada valutata alla stregua dell'interesse che la norma violata è destinata a presidiare, con la conseguenza che, ove non sia ravvisabile la lesione di un interesse pubblico effettivo e rilevante, va accordata la preferenza al favor participationis, "con applicazione del principio, di derivazione comunitaria e rilevante anche nell'ordinamento interno, di sanabilità delle irregolarità formali, con conseguente attenuazione del rilievo delle prescrizioni formali della procedura concorsuale" (T.A.R. Valle d'Aosta n. 38/2012).*

*Nel caso in esame, nonostante il ricorrente si fosse prodigato per rimediare al blocco del sistema informatico, evento che ha di fatto provocato il provvedimento di esclusione, l'Amministrazione – in meccanica applicazione del bando (art. 4, comma 3) – escludeva dal concorso il ricorrente, senza tenere nella benché minima considerazione le peculiarità della vicenda in esame.*

*Non possono, infatti, ritenersi prive di valore le attività poste in essere dal Prof. Crisafulli al fine di limitare, se non proprio di impedire, il verificarsi dell'evento che ha dato origine al contenzioso che qui ci occupa. Il ricorrente ha, in sostanza, agito conformemente ai dettami dell'art. 1227 c.c. usando l'ordinaria diligenza per evitare quanto meno l'aggravarsi del danno.*

*Come riportato nell'esposizione in fatto, il Prof. Crisafulli, malgrado*

numerosi tentativi, non riusciva a procedere al caricamento dei documenti in formato elettronico e, dunque, non addiveniva al completamento del corretto upload, in quanto il sistema risultava bloccato, non consentendo in alcun modo di terminare con successo tutta la procedura di cui all'art. 4 del bando.

Per evitare di incorrere in decadenza, il ricorrente, seppur con modalità differenti (posta raccomandata e posta elettronica certificata), inviava tutti i documenti richiesti dal bando. Sulla scorta di quanto dedotto, nel caso di specie l'Amministrazione avrebbe dovuto consentire la regolarizzazione, afferendo la stessa ad un mero intervento su circostanze o elementi estrinseci al contenuto della documentazione.

Invero, secondo le argomentazioni poc'anzi svolte e sulla base del dato giurisprudenziale fornito va senz'altro valorizzata la tesi che vede detto potere di regolarizzazione come strumento di correzione dell'eccessivo rigore delle forme.

Compito e intenzione della p.a. deve essere, dunque, quello di privilegiare il dato sostanziale rispetto a quello meramente formale e ciò in tutte quelle situazioni in cui non venga in discussione la sussistenza dei requisiti di partecipazione.

A ben vedere, sulla base degli elementi forniti in narrativa mal si comprendono le ragioni che hanno spinto l'Amministrazione a non applicare al caso di specie detti principi. Nel caso di specie nulla di tutto ciò è stato posto in essere dall'Amministrazione che non ha consentito in alcun modo la regolarizzazione della presentazione della domanda, in violazione, dunque, del principio del soccorso istruttorio.

L'azione dell'Amministrazione ed i provvedimenti impugnati

appaiono, pertanto, meritevoli di una declaratoria di illegittimità con il conseguente annullamento dei medesimi.

### **3 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. e dei principi del favor participationis e dell’affidamento.**

Il provvedimento di non ammissione del ricorrente è stato adottato in meccanica applicazione della prescrizione del bando (art. 4, comma 3) che, come detto, ha imposto la presentazione delle domande di partecipazione esclusivamente con modalità telematiche, con la specificazione che le “istanze presentate con modalità diverse, non sono in alcun caso prese in considerazione”. Da qui l’interesse a far valere l’illegittimità, non soltanto del provvedimento di esclusione, ma anche della clausola della lex concorsualis, ove alla stessa non sia possibile attribuire un’interpretazione conforme alla legge.

Il punto sta nel fatto che il Ministero ha imposto una procedura interamente informatica per semplificare il procedimento amministrativo ed abbattere i costi a carico degli uffici, ma non ha applicato quelle cautele minime ed elementari (quali, ad esempio, prevedere la possibilità di inoltro della domanda di partecipazione con modalità alternative a quella telematica in caso di malfunzionamento del sistema) in grado di prevenire errori che, come il caso di specie dimostra, si sono riverberati esclusivamente in danno dei concorrenti.

Stando così le cose, in applicazione dei principi di tutela dell’affidamento e di correttezza dell’azione amministrativa, in uno con la generale clausola di buona fede che informa l’azione amministrativa nel suo complesso, le conseguenze di una condotta colposa della P.A. non possono

*essere traslate a carico (ed in danno) del soggetto partecipante con la comminatoria dell'esclusione dalla procedura concorsuale, così come non è ammissibile il riverbero, in capo al concorrente, delle conseguenze negative di un errore commesso dalla stessa amministrazione (ex multis, Cons. St, Sez. V, 26 gennaio 2011, n. 550).*

*In simili casi, in presenza di prescrizioni di lex specialis che impongono in via esclusiva la presentazione di domande con modalità telematiche, la giurisprudenza di codesto On.le Tribunale si è espressa nel senso che “la previsione normativa inerente l'esclusività dell'inoltro delle domande di ammissione [...] in via telematica [...] **presuppone la garanzia della piena e costante funzionalità del sistema e della sua idoneità ad una elastica gestione delle diverse evenienze tecniche, non potendo eventuali malfunzionamenti del sistema informatico risolversi nella preclusione dell'esercizio di una posizione sostanziale normativamente riconosciuta**” (Sez. III ter, 18 gennaio 2013, n. 565).*

*Il bando (art. 4, comma 3) ed il provvedimento di esclusione impugnati sono, pertanto, illegittimi e dovranno essere annullati anche per queste ragioni »*

Quanto sopra premesso e ritenuto,

SI CHIEDE

che codesto On.le Tribunale voglia annullare i provvedimenti impugnati con il ricorso ed i motivi aggiunti.

Con vittoria di spese e compensi di difesa.

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, il sottoscritto procuratore dichiara che il contributo unificato dovuto per i presenti motivi aggiunti, in materia di

pubblico impiego, è di € 325,00.

Messina-Roma, 26 novembre 2016

Avv. Nazareno Pergolizzi

**RELATA DI NOTIFICA:** Io sottoscritto Avv. Nazareno Pergolizzi, in base alla Legge 21 gennaio 1994, n. 53, ed in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina 22 ottobre 2014, n. 231, previa iscrizione al n. 77 del mio cronologico, per conto del Prof. Marco Crisafulli, ho notificato il superiore atto, a:

1) **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*, **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA**, in persona del Dirigente *pro tempore*, **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA**, in persona del Dirigente *pro tempore*, tutti rappresentati e difesi per legge dall'**Avvocatura Generale dello Stato**, in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale, con raccomandata a/r n. 76759059360-1, spedita dall'Ufficio postale di Messina n. 4 in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Nazareno Pergolizzi

2) **Prof.ssa ALESSANDRA CANGELOSI**, residente in **90015 Cefalù (PA), Via Gibilmanna, n. 5**, ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale, con raccomandata a/r n. 76759059359-9,

